



**COMUNE DI BROGLIANO**  
**- PROVINCIA DI VICENZA -**

**REGOLAMENTO**  
**DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE E**  
**DELLE COMMISSIONI**  
**CONSILIARI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 22.12.1994 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 60 del 26.11.1998, n. 59 del 20.12.2000 e n. 28 del 31.07.2013, n. 28 del 28.07.2021

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1. Consiglieri comunali**

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dall'art. 71 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.267/2000.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

### **Art. 2. Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano**

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art.73 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

### **Art. 3. Primi adempimenti del Consiglio**

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.267/2000 il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
  - convalida degli eletti;
  - giuramento del sindaco;
  - comunicazione dei componenti della Giunta;
  - nomina della commissione elettorale comunale.

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

### **Art. 4. Composizione**

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far

pervenire la dichiarazione di appartenenza a un gruppo alla Segreteria del Comune entro cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.

### **Art. 5.** **Costituzione**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione e della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

### **Art. 6.** **Presenza d'atto del Consiglio**

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

### **Art. 7.** **Conferenza dei Capi-gruppo**

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazioni della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

### **Art. 8.** **Istituzione e composizione delle commissioni consiliari permanenti**

1 Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:  
commissioni per il regolamento del consiglio.

2. Ogni commissione è composta da N. cinque consiglieri comunali; è assicurata la presenza di entrambi i sessi, sulla base dei principi della Legge 23 novembre 2012 n. 215.

3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti

al loro esame.

9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

**Art. 9.**  
**Notizie sulla costituzione**

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

**Art. 10.**  
**Insedimento**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

**Art. 11.**  
**Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

**Art. 12.**  
**Funzionamento - Decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

**Art. 13.**  
**Partecipazione del Sindaco**

1. Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle

commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

#### **Art. 14.**

#### **Segreteria - Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione; il segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

#### **Art. 15.**

#### **Assegnazione affari**

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

#### **Art. 16.**

#### **Indagini conoscitive**

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

#### **Art. 17.**

#### **Commissioni speciali o di inchiesta**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 11 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti. Nelle Commissioni speciali è assicurata la presenza di entrambi i sessi, sulla base dei principi della Legge 23 novembre 2012 n. 215.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

#### **Art. 18.**

#### **Sedute delle commissioni**

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

## **TITOLO IV**

### **ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 19.** **Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

#### **Art. 20.** **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza.

2. Può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine di giorno le questioni richieste.

4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

#### **Art. 21.** **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona al quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato dalla notifica deve presentare la relazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.(per giorni liberi si intende nel senso di non considerare il solo dies ad quem, ossia il giorno previsto per l'adunanza).

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

#### **Art. 22.**

#### **Seduta prima convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

#### **Art. 23.**

#### **Seduta seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad un regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

**Art. 24.**  
**Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 25.**  
**Sedute - Adempimenti preliminari**

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

**Art.26.**  
**Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

**TITOLO V**  
**DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

**Art. 27.**  
**Ordine durante le sedute**

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

**Art. 28.**  
**Sanzioni disciplinari**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta



ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'espulsione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### **Art. 29.** **Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

### **Art. 30.** **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate al Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

### **Art. 31.** **Prenotazione per la discussione**

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

### **Art. 32.** **Svolgimento interventi**

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco;

non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

### **Art. 33.** **Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea ;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur di due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

### **Art. 34.** **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

6 bis. I singoli capigruppo consiliari, alla fine della discussione su un argomento all'ordine del giorno, possono chiedere che, prima di passare alla fase della votazione, la seduta venga sospesa per un periodo di tempo non superiore ai dieci minuti.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

### **Art. 35.**

#### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il consigliere, che ha dato origine alle sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

### **Art. 36.**

#### **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

### **Art. 37.**

#### **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

### **Art. 38.**

#### **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non

sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

### **Art. 39.** **Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

### **Art. 40.** **Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

### **Art. 41.** **Redazione del verbale d'adunanza**

1. Il verbale d'adunanza, redatto a cura del segretario, dà resoconto per riassunto della seduta, riportando integralmente la parte dispositiva.

2. I verbali di adunanza contengono necessariamente le seguenti indicazioni:

- a) tipo di seduta (ordinaria o d'urgenza) e modalità di convocazione;
- b) data e luogo della riunione;
- c) ordine del giorno;
- d) consiglieri presenti e assenti;
- e) Presidente dell'assemblea, e motivi dell'eventuale sostituzione;
- f) Segretario dell'assemblea;
- g) sistemi di votazione;
- h) votanti, voti a favore e contrari alle proposte, astenuti, schede bianche, nulle, contestate;
- i) scrutatori (per le votazioni a scrutinio segreto).

3. Viene verbalizzato nominativamente il voto contrario o la astensione. Se si vota per appello nominale, è in ogni caso verbalizzato il voto o l'astensione di ciascun consigliere.

4. La discussione consiliare viene conservata in supporti elettronici ed il verbale delle deliberazioni dà atto degli intervenuti e delle dichiarazioni di voto rese. La trascrizione integrale dell'intervento avviene solo in presenza di testo scritto consegnato al segretario prima della conclusione dell'adunanza. Le registrazioni su supporto elettronico delle sedute consiliari pubbliche sono a disposizione dei consiglieri comunali; i supporti elettronici vengono conservati per un periodo di 5 (cinque) anni.

5. In caso di mancato funzionamento dell'impianto di registrazione audio, il segretario procederà alla redazione del relativo verbale dando conto del resoconto per riassunto della seduta.

6. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone né i nominativi dei consiglieri intervenuti

7. I verbali, sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario, vengono comunicati all'Assemblea nei modi di cui all'articolo 25".

#### Art. 42.

#### Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

#### Art. 43.

#### Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

#### Art. 44.

#### Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

### TITOLO VI

### DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

#### Art. 45.

#### Diritti all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune *ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti* nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre

ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 127 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

#### **Art. 46.** **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3. Il Sindaco è tenuto a notificare la risposta entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Qualora lo richieda un quinto dei consiglieri, le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale successiva alla loro presentazione, da tenersi, comunque, entro 45 giorni. Si precisa comunque che, poiché il quinto di consiglieri, nel caso in cui essi siano in numero di 12 corrisponderebbe ad un numero decimale pari a 2.4, tale quinto venga ritenuto soddisfatto, arrotondando per difetto, quando la richiesta provenga da 2 consiglieri.

#### **Art. 47.** **Risposta alle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un assessore esaurita trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore ai cinque minuti.

3. Il diritto di replica spetta ad uno solo degli interroganti. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza di tutti gli interroganti comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco di decadenza dell'interrogazione.

#### **Art. 48.** **Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto dal Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

2. Il Sindaco è tenuto a notificare la risposta entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

3. Qualora lo richieda un quinto dei consiglieri, le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva alla loro presentazione, da tenersi, comunque, entro 45 giorni. Si precisa comunque che, poiché il quinto dei consiglieri, nel caso in cui siano in numero di 12 corrisponderebbe ad un numero decimale pari a 2.4, tale quinto venga soddisfatto, arrotondando per difetto, quando la richiesta provenga da 2 consiglieri.

#### **Art. 49.** **Svolgimento delle interpellanze**

1. Nell'ipotesi di cui al 3° comma del precedente articolo, il diritto di dell'interpellanza e quello di replica, con la modalità di seguito precisate, compete ad uno solo degli interpellanti. Tale diritto

spetta al primo firmatario salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

2. Il consigliere, come sopra individuato, ha diritto di leggere l'interpellanza all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o *no* meno soddisfatto.

4. L'assenza di tutti gli interpellanti comporta, in ogni caso, la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

#### **Art. 50.**

#### **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

#### **Art. 51.**

#### **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

#### **Art. 52.**

#### **Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

#### **Art. 53.**

#### **Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

#### **Art. 54.**

### **Ordini del giorno riguardanti mozioni**

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

#### **Art. 55.**

#### **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

### **TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI**

#### **Art. 56.**

#### **Proposta di mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

#### **Art. 57.**

#### **Decadenza dalla carica di consigliere comunale**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono dal capo II del titolo III del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, siano esse ordinarie o straordinarie, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal fine, il Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'assenza ingiustificata da parte di un consigliere, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 e ss. mm.ed ii., a comunicare allo stesso l'avvio del procedimento amministrativo a suo carico. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, fornendo gli opportuni documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed, infine, delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere. La deliberazione con cui si dichiara decaduto un consigliere deve essere depositata nel giorno successivo presso l'ufficio segreteria e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.



La surrogazione dei consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta in cui viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

**Art. 58.**

**Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.